

## APPENDICE “B”

### REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di garanzia (O.G.) previsto dall'art. 10 del Regolamento attuativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti è disciplinato come segue.

#### **Art. 1 – Composizione e designazione**

1. L'O.G. è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due genitori, designati dal Consiglio di Istituto.
2. I componenti designati possono essere scelti tra docenti e genitori che non fanno parte del Consiglio di Istituto.
3. Il Consiglio designa anche un supplente per ognuna delle componenti dell'O.G., che subentra temporaneamente in caso di incompatibilità dell'effettivo o stabilmente in caso di dimissioni o impedimento dello stesso.
4. L'O.G. ha durata triennale.

#### **Art. 2 – Competenze**

1. L'O.G. è competente a decidere sui ricorsi presentati dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci avverso le sanzioni disciplinare dagli Organi dell'Istituto.
2. Decide inoltre, su richiesta di chi ne abbia interesse, sugli eventuali conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

#### **Art. 3 – Ricorsi**

1. Il ricorso è ammesso se presentato entro 15 giorni dalla data di notifica della irrogazione di sanzione.
2. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta presso la Segreteria della scuola ed è trasmesso all'O.G. per il tramite del Dirigente scolastico.

#### **Art. 4 – Convocazioni**

1. La convocazione dell'O.G. è disposta dal Presidente che provvede a designare il Segretario verbalizzante.
2. L'avviso di convocazione deve pervenire per iscritto ai singoli membri (**nonché ai supplenti, se designati**), almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per la riunione.
3. In ogni caso, l'O.G. si pronuncia sul ricorso entro 10 giorni dalla data di acquisizione del ricorso agli atti della scuola.

### **Art. 5 – Validità delle deliberazioni**

1. In prima convocazione, le deliberazioni dell'O.G. sono valide qualora alla seduta siano presenti tutti i suoi membri. Dalla seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualora siano presenti almeno 3 (tre) componenti.
2. Ciascun membro dell'O.G. ha diritto di parola e di voto. **L'espressione del voto è palese. Non è consentita l'astensione.**
3. Nel caso in cui i componenti designati (docente e genitori) siano anche membri del Consiglio di Istituto, essi non parteciperanno alla discussione e alla deliberazione del Consiglio quando quest'ultimo debba decidere l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari.

### **Art. 6 – Esiti del ricorso**

1. L'esito del ricorso è comunicato per iscritto all'interessato.
2. Avverso le deliberazioni dell'Organo di Garanzia di Istituto è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale del MIUR, che è competente a verificare la corretta applicazione della normativa e dei Regolamenti.